*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 239 del 31 agosto 1982*

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 31 agosto 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 52

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telefonico nazionale.**

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale.**

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telefonico nazionale.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale 27 luglio 1970 relativo al testo attualmente vigente del piano regolatore telefonico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1970;

Visto l'art. 14 del citato piano regolatore telefonico nazionale, che prevede e disciplina la revisione del piano stesso;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 10 dicembre 1975, n. 693;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Considerata l'esigenza di adeguare i servizi telefonici ad uso pubblico di pertinenza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e di quelli dati in concessione, assicurando la più razionale ed organica utilizzazione della rete telefonica e la gestione più economica possibile dei servizi stessi in relazione ai progressi della tecnica e alle esigenze del traffico e dell'utenza;

Riconosciuta la necessità di una più stretta correlazione tra il piano regolatore telefonico nazionale ed il piano regolatore telegrafico nazionale;

Sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Decreta:

*Articolo unico*

Il testo del piano regolatore telefonico nazionale in atto vigente, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, viene modificato e sostituito dall'unito testo con relativi allegati, che ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1982

*Il Ministro*: GASPARI

## PIANO REGOLATORE TELEFONICO NAZIONALE

### Art. 1

*Definizione dei servizi telefonici*

Si definiscono servizi telefonici quei servizi di telecomunicazione atti a stabilire, attraverso un sistema di impianti, la connessione, di norma, di due qualsiasi utenti, per effettuare comunicazioni vocali.

Tali servizi vengono, convenzionalmente, così suddivisi

*a*) servizio urbano, cioè nell'ambito delle aree urbane;

*b*) servizio interurbano, cioè fra aree urbane diverse nell'ambito nazionale;

*c*) servizio internazionale, cioè tra aree del territorio nazionale ed altre oltre confine, ivi compreso quello a breve distanza comunemente detto di frontiera;

*d*) servizio radiomobile, cioè tra mezzi mobili o tra questi e posti fissi

### Art 2.

*Oggetto del piano*

Oggetto del presente piano è la regolamentazione della suddivisione del territorio nazionale in aree telefoniche e delle caratteristiche generali e di struttura del sistema di impianti destinato ad espletare i servizi telefonici ad uso pubblico, per l'interno e per l'estero, gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione.

Il predetto sistema di impianti è, dal punto di vista tecnico, idoneo ad essere utilizzato, totalmente o parzialmente, con l'eventuale ausilio di appositi dispositivi di interfaccia e/o di opportuni adattamenti, anche per altri servizi di telecomunicazione.

### Art. 3

*Suddivisione del territorio nazionale*

Ai fini dell'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico, il territorio nazionale viene suddiviso in aree telefoniche urbane, la cui circoscrizione territoriale è definita dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in vigore che disciplinano i servizi ad uso pubblico.

Le aree urbane si raggruppano in settori, i settori in distretti, i distretti in compartimenti. I compartimenti comprendono più distretti, mentre i distretti possono comprendere uno o più settori ed i settori una o più aree urbane.

Le aree urbane, i settori, i distretti ed i compartimenti sopra indicati prendono, di norma, il nome dai capoluoghi di comune ove sono ubicati i rispettivi centri definiti nel successivo art 4.

Il raggruppamento di aree urbane in settori, di settori in distretti e di distretti in compartimenti, viene determinato in relazione alla loro situazione geografica, nonché all'entità ed al presumibile sviluppo del traffico telefonico che si svolge nell'ambito di ogni singola area e con l'esterno.

Nel rispetto della legislazione vigente, la ristrutturazione delle circoscrizioni telefoniche – motivata da ragioni tecnico-economiche o di carattere generale – deve essere attuata in modo da pervenire gradualmente alla costituzione di settori monorete.

Mediante l'approvazione dei piani tecnici distrettuali, possono essere apportate modifiche alla ripartizione di ciascun distretto in settori e correzioni di confini distrettuali, purché queste ultime non coinvolgano centri di settore.

### Art 4

*Reti e centri di commutazione*

Il complesso degli impianti mediante il quale viene espletato il servizio in un'area telefonica urbana viene denominato rete urbana.

Il complesso degli impianti mediante il quale viene espletato il servizio in ciascun settore o distretto o compartimento, prende il nome rispettivamente di rete settoriale, rete distrettuale, rete compartimentale

In ciascuna rete urbana viene costituito un centro di rete urbana (CRU) che si localizza, di regola, nel capoluogo di comune o nella località di prevalente consistenza telefonica nell'ambito di quella rete urbana.

I CRU di ciascun settore sono direttamente collegati ad un centro dello stesso, denominato centro di settore (CS), attraverso il quale transita, di norma, il traffico fra le aree urbane del settore, quello dal settore verso le aree esterne e quello proveniente dalle aree esterne e diretto al settore (1)

---

(1) In relazione all'evoluzione dei traffici e delle tecniche, le funzioni di un centro di qualsiasi ordine possono essere svolte – parzialmente o totalmente – da altro centro di ordine pari o superiore.

I CS di ciascun distretto sono direttamente collegati ad un centro dello stesso, denominato centro di distretto (CD), attraverso il quale transita, di norma, quando non viene smaltito su collegamenti trasversali, il traffico fra i settori del distretto, quello dal distretto verso le aree esterne e quello proveniente dalle aree esterne e diret o al distretto (1).

I CD di ciascun compartimento sono direttamente collegati ad un centro dello stesso, denominato centro di compartimento (CC), attraverso il quale transita, di norma, quando non viene smaltito su collegamenti trasversali, il traffico tra i distretti del compartimento, quello dal compartimento verso le aree esterne e quello proveniente dalle aree esterne e diretto al compartimento; in determinate condizioni, attraverso il centro di compartimento si svolge anche il traffico fra due aree esterne al compartimento (2).

Di norma, i CC sono direttamente collegati fra loro.

I centri di compartimento sono riportati nell'allegato 1 e quelli di distretto e di settore nell'allegato 2 (3).

I centri attraverso i quali viene istradato, di norma, il traffico internazionale – continentale ed intercontinentale (4) – da e verso uno o più compartimenti vengono denominati centri nazionali (CN)

Il traffico continentale terminale in Italia (uscente e/o entrante) viene svolto attraverso i CN di Roma, Milano, Torino, Verona e Palermo che – per questa funzione – assumono anche la denominazione di centri nazionali continentali. Attraverso i CN di Roma e di Milano viene istradato anche il traffico di trabocco degli altri CN e, pertanto, essi sono da considerarsi di ordine superiore.

Per lo svolgimento del traffico continentale, ogni CC è direttamente collegato al CN di propria competenza e, per il traffico relativo a direttrici continentali non collegate al CN di competenza, almeno ad uno dei due CN di Roma e di Milano: in questa funzione, tali centri provvedono ad istradare anche il traffico di trabocco dei collegamenti attestati agli altri CN. Per quanto concerne, tuttavia, il traffico continentale con i paesi del bacino del Mediterraneo, i CC sono – di norma – collegati, direttamente oppure tramite il proprio CN, al CN di Palermo.

Il traffico continentale uscente da un intero compartimento, terminale in un'area di un paese estero (solo in casi particolari coincidente con l'intero paese), può essere istradato, in prima scelta, anche su collegamenti diretti attestati al relativo CC.

Il traffico continentale entrante, terminale in un compartimento, originato da un'area di un paese estero (solo in cas particolari coincidente con l'intero paese), può essere, ana ogamente, istradato, in prima scelta, anche su collegamenti diretti.

Il traffico « di frontiera » (1) viene svolto con collegamenti diretti tra i centri delle aree interessate.

Il traffico intercontinentale terminale in Italia (uscente e/o entrante) viene svolto attraverso i CN di Roma, di Milano e di Palermo, che – per questa funzione – assumono anche la denominazione di centri nazionali intercontinentali. Tale traffico viene espletato dai CC tramite il CN di competenza che provvede ad istradarlo su collegamenti diretti attestati agli impianti intercontinentali dei CN di Roma, di Milano e di Palermo. I CC possono anche istradare, in prima scelta, il predetto traffico su collegamenti diretti attestati ai summenzionati impianti intercontinentali dei CN di Roma, di Milano e di Palermo.

La competenza territoriale dei centri nazionali è riportata nell'allegato 3.

Il traffico di transito tra due paesi dell'« area continentale » o tra due paesi dell'« area intercontinentale » viene svolto attraverso gli impianti rispettivamente continentali od intercontinentali di Roma e di Milano.

Il traffico di transito tra due paesi del bacino del Mediterraneo della « area continentale » viene, di norma, istradato attraverso il CN di Palermo.

Il traffico di transito fra un paese dell'« area continentale » ed un paese dell'« area intercontinentale » viene svolto, di norma, attraverso entrambi gli impianti continentali ed intercontinentali dei CN di Roma, di Milano e di Palermo.

## Art. 5.

*Centrali di commutazione*

Dicesi centrale telefonica di commutazione il complesso degli impianti necessari per realizzare l'interconnessione fra i circuiti ad essa attestati e delle relative infrastrutture, ivi comprese quelle edili.

---

(1) In relazione all'evoluzione dei traffici e delle tecniche, le funzioni di un centro di qualsiasi ordine possono essere svolte – parzialmente o totalmente – da altro centro di ordine pari o superiore.

(2) Si veda la nota (1)

(3) In corrispondenza di ogni centro di distretto è riportato l'indicativo distrettuale assegnato, conformemente al piano di numerazione esposto nell'allegato 6.

(4) Viene qui convenzionalmente denominato traffico continentale il traffico internazionale con i paesi del continente europeo - ivi compresa Malta - e con i seguenti paesi del bacino del Mediterraneo: Algeria, Cipro, Egitto, Libia, Marocco, Tunisia e Turchia I paesi interessati da detto traffico costituiscono convenzionalmente l'area continentale.

Viene qui convenzionalmente denominato traffico intercontinentale il traffico internazionale con i restanti paesi. I paesi interessati da detto traffico costituiscono convenzionalmente l'area intercontinentale.

(1) Viene definito traffico di frontiera quello svolto tra aree di frontiera, di paesi diversi, tra loro confinanti (distretto telefonico in territorio italiano e area corrispondente in territorio estero), purché sia espletato con collegamenti diretti tra i centri di dette aree e tassato con tariffa agevolata «di frontiera».

Le centrali che svolgono funzioni di commutazione per l'interconnessione di utenti della stessa rete urbana prendono il nome di centrali urbane Tali centrali svolgono anche funzioni di smistamento per il traffico extraurbano

Le altre centrali di commutazione prendono il nome di centrale settoriale, distrettuale ed interdistrettuale terminale, interdistrettuale di transito, nazionale continentale e nazionale intercontinentale, a seconda che esplichino, rispettivamente, le funzioni attribuite ai CS, ai CD, ai CC ed ai CN, secondo quanto stabilito nell'art. 4

Ciascuna funzione di commutazione può essere svolta, nello stesso centro, da più centrali, come pure una stessa centrale può assolvere più funzioni

Art 6

*Collegamenti fra centrali*

Un collegamento tra due qualsiasi centrali, costituito senza l'intervento di organi di commutazione di centrali intermedie, dicesi collegamento diretto (o collegamento senza transito).

In ciascun settore, distretto, compartimento, i collegamenti diretti tra le centrali urbane e quella settoriale, tra le centrali settoriali e quella distrettuale e interdistrettuale terminale, tra le centrali interdistrettuali terminali e quella interdistrettuale di transito prendono il nome, rispettivamente, di collegamenti radiali settoriali, radiali distrettuali e radiali compartimentali

I collegamenti diretti tra centrali interdistrettuali di transito, tra centrali nazionali continentali, tra centrali nazionali intercontinentali e tra centrali di due delle citate categorie, prendono il nome di collegamenti d transito nazionali.

I collegamenti diretti non radiali, né di transito nazionali, vengono denominati collegamenti trasversali.

collegamenti trasversali tra due centrali appartenenti allo stesso settore, distretto e compartimento (1), prendono il nome, rispettivamente, di collegamenti trasversali settoriali, trasversali distrettuali e trasversali compartimentali.

Gli altri collegamenti trasversali prendono il nome di collegamenti trasversali nazionali.

I collegamenti diretti di centrali nazionali, continentali e intercontinentali, con centrali nazionali di paesi esteri prendono il nome di collegamenti di transito internazionali, rispettivamente continentali ed intercontinentali.

I collegamenti diretti tra un centro di compartimento ed un'area predeterminata di un paese estero prendono il nome di collegamenti trasversali internazionali.

---

(1) Si tratta, nei tre casi, di centrali appartenenti a reti urbane, settoriali e distrettuali distinte.

La realizzazione di collegamenti trasversali e di quelli di transito – non di ultima scelta – nazionali ed internazionali, di qualunque tipo, e subordinata – sulla base, tra l'altro, dei prevedibili volumi di traffico e dei sistemi utilizzabili anche in prospettiva – alla convenienza tecnico-economica.

Art 7

*Qualità della connessione*

Per assicurare la regolarità del servizio, gli impianti dovranno essere tempestivamente proporzionati all'entità del traffico da smaltire ed adeguati, nelle prestazioni, ai migliori risultati consentiti dal progresso tecnico, nel rispetto di un giusto compromesso tecnico-economico e tenuto conto delle esigenze dell'utenza, secondo direttive emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il valore, ad 800 Hz, dell'equivalente nominale (1) di un collegamento, comunque costituito, tra due centrali interdistrettuali terminali, non deve essere scelto superiore a 7 dB, esclusa l'attenuazione introdotta da eventuali centrali di transito.

La somma delle attenuazioni d'inserzione, ad 800 Hz, delle centrali incluse in una comunicazione interurbana tra due utenti non deve superare 4,4 dB.

Nel distretto, l'equivalente nominale di un collegamento tra la centrale interdistrettuale terminale e l'apparecchio d'utente, esclusi tale apparecchio e le centrali interessate, non deve superare 9,6 dB.

La somma algebrica dei valori medi degli equivalenti di riferimento in trasmissione ed in ricezion dei soli apparecchi d'utente non deve superare 2,4 dB; quella dei valori massimi non deve superare 6 dB. Le misure vanno eseguite secondo le modalità prescritte dalle norme CEI (in particolare, per quanto concerne il sistema d'utente considerato per le misure telefonometriche)

In ogni caso, per il 97% delle comunicazioni, l'equivalente nominale di riferimento (2) non deve superare, per il sistema nazionale (3), in un collegamento internazionale, 21 dB in trasmissione e 12 dB in ricezione, e, per un collegamento nazionale, comunque realizzato, 33 dB

---

(1) Per equivalente nominale si intende l'attenuazione d'inserzione fra resistenze pure terminali di 600 Ohm

(2) Per equivalente nominale di riferimento si intende convenzionalmente la somma algebrica degli equivalenti di riferimento degli apparecchi d'utente interessanti il collegamento e di quelli nominali elettrici delle altre parti del collegamento.

(3) In un collegamento internazionale, per « sistema nazionale » in trasmissione ed in ricezione si intende il collegamento tra il terminale d'utente (incluso) e la centrale nazionale competente per quella determinata connessione internazionale.

La qualità della trasmissione - sotto gli aspetti del valore e della stabilità dell'equivalente, delle distorsioni (d'ampiezza, di fase e di non linearità), del rumore e dell'eco - sarà gradualmente migliorata con riferimento al collegamento globale da utente ad utente, in relazione al progresso dei mezzi tecnici disponibili, in aderenza alle norme CEI ed alle raccomandazioni del CCITT.

Il grado di perdita su un collegamento da utente ad utente nell'ambito della rete urbana e quello sui fasci di giunzione tra le diverse centrali di commutazione della stessa rete urbana devono essere conformi alle norme CEI.

Il grado di perdita per i fasci di circuiti della rete teleselettiva interurbana nazionale, costituenti le vie di ultima scelta per il traffico nazionale ed internazionale, da considerare in sede di progetto, non deve superare l'1%.

Il grado di perdita per i fasci di circuiti della rete internazionale deve essere conforme alle raccomandazioni del CCITT. In ogni caso, per i fasci di circuiti internazionali in teleselezione d'utente, costituenti le vie di ultima scelta, il grado di perdita non deve superare l'1%.

La perdita introdotta dalle centrali di transito deve essere la minima possibile, tenuto conto delle tecnologie disponibili nella commutazione e nella trasmissione; in ogni caso, non deve superare, in sede di progetto, lo 0,5 per cento.

Art. 8.

*Terminazioni dei circuiti interdistrettuali nelle centrali di commutazione*

Premesso che, di norma, i circuiti interdistrettuali devono essere a quattro fili, la commutazione tra di essi deve essere effettuata - nei punti di transito - con il sistema a quattro fili.

Le terminazioni, nei centri compartimentali, dei circuiti interdistrettuali che sono ammessi al transito con altri circuiti interdistrettuali devono corrispondere, di norma, alla soluzione riportata nell'allegato 4, nel quale sono indicati i valori nominali di equivalente dei diversi tipi di circuiti interdistrettuali ed i livelli che si presentano nei punti di connessione.

È ammessa, tuttavia, l'adozione di soluzioni diverse purché siano compatibili con quella indicata nel citato allegato 4 e forniscano le stesse prestazioni.

Per quanto concerne le centrali di tecnica elettronica, le terminazioni dei circuiti interdistrettuali devono essere conformi alla normativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 9.

*Sviluppo della teleselezione*

Gli impianti della rete telefonica nazionale dovranno svilupparsi in modo da garantire la realizzazione della teleselezione d'utente e d'operatrice secondo le seguenti fasi, non necessariamente vincolate ad un rigido ordine di priorità:

— teleselezione d'operatrice e d'utente su scala continentale;

— teleselezione d'operatrice su scala intercontinentale;

— teleselezione d'utente su scala intercontinentale per utenti particolari;

— teleselezione d'utente su scala intercontinentale.

Per il servizio di teleselezione d'utente dovrà essere prevista la possibilità di fornire, a richiesta dell'utente, la documentazione scritta delle comunicazioni interdistrettuali ed internazionali.

Art. 10.

*Istradamento del traffico*

L'istradamento delle comunicazioni va effettuato - quando previsti e realizzati - mediante collegamenti trasversali; in mancanza di tali collegamenti, l'istradamento va effettuato, di norma, attraverso i centri di transito competenti.

Quando l'istradamento non è unico, la connessione deve impegnare la via libera con il minor numero di transiti.

La scelta di una via libera deve essere effettuata in modo da impegnare un numero di transiti progressivamente crescente.

Per il traffico interdistrettuale dovranno impegnarsi, tra due centrali interdistrettuali terminali, in prima scelta, non più di due e, in ultima scelta, non più di quattro centrali in transito.

Per il traffico internazionale dovranno impegnarsi tra la centrale interdistrettuale terminale e la centrale nazionale competente per la considerata connessione internazionale, in prima scelta, non più di due e, in ultima scelta, non più di tre centrali di transito.

Art. 11.

*Servizio di prenotazione*

Il servizio di prenotazione delle comunicazioni, da effettuarsi mediante l'intervento delle operatrici, fa capo, di norma:

— per il traffico nazionale, ai centri di distretto o di compartimento;

— per il traffico internazionale continentale, ai centri di compartimento;

— per il traffico internazionale intercontinentale, ai centri nazionali intercontinentali

## Art 12

*Sistemi di segnalazione e codici*

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare sui collegamenti nazionali sono quelli indicati nell'allegato 5

I sistemi di segnalazione ed i codici dei segnali da adottare sui collegamenti internazionali sono quelli raccomandati in sede internazionale dal CCITT e/o dalla CEPT, ovvero concordati direttamente con le amministrazioni estere interessate. Tali sistemi possono essere adottati anche su quei collegamenti nazionali adibiti esclusivamente a traffico internazionale

## Art. 13.

*Toni e avvisi registrati*

Le caratteristiche e le modalità d'impiego dei toni per le segnalazioni acustiche e degli avvisi registrati da inviare all'utente devono essere conformi alle normative del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a quelle del CEI, per gli aspetti che il Ministero non ritiene di regolamentare direttamente

## Art 14

*Piano di numerazione nazionale*

Il piano di numerazione deve rispondere ai criteri generali ed alle indicazioni contenute nell'allegato 6

## Art 15

*Servizio radiomobile*

*A*) Servizio radiotelefonico mobile terrestre

Permette agli utenti provvisti di appositi apparati radio istallati su mezzi mobili terrestri (1), di svolgere comunicazioni telefoniche e/o di ricevere avvisi di chiamata, mediante connessione, via radio, alla rete fissa

Tale servizio deve essere conforme alla normativa vigente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(1) A questa categoria appartengono, convenzionalmente, anche i natanti adibiti alla navigazione in acque interne

*B*) Servizio radiotelefonico mobile marittimo.

Permette lo svolgimento - tramite appositi centri radio - di comunicazioni telefoniche tra utenti a bordo di mezzi mobili marittimi provvisti di idonee stazioni radio ed utenti sia della rete telefonica pubblica (nazionale ed internazionale), sia a bordo di altri mezzi marittimi.

Il traffico radiomarittimo deve essere trattato, per l'interconnessione con la rete telefonica pubblica, con il minor numero di transiti manuali, di norma, con un solo transito.

Al centro radio di Roma è affidato anche il coordinamento dell'istradamento di tutto il traffico radiomarittimo nel senso terra-bordo.

Il servizio radiotelefonico marittimo è diviso in

— servizi a distanza ravvicinata dalla costa (entro 50 miglia);

— servizi a media distanza dalla costa (da 50 a 1 000 miglia);

— servizi a grande distanza dalla costa (oltre 1.000 miglia).

Il servizio a grande distanza viene svolto dai centri di Roma e di Genova (ciascuno funge da riserva attiva dell'altro).

Le stazioni radio costiere sono elencate nell'allegato 7

## Art 16

*Criteri informativi per la contabilizzazione degli addebiti*

I criteri informativi per la contabilizzazione degli addebiti per i servizi indicati nell'art 1, debbono, tra l'altro, prendere in considerazione i seguenti fattori:

— struttura e caratteristiche delle reti;

— mezzi messi a disposizione;

— tipo dei servizi, prestazioni e periodi in cui gli stessi vengono resi;

— distanza;

— durata delle connessioni;

— tipo di connessione (ad esempio se stabilita dall'operatrice o direttamente dall'utente);

— rapidità di trasmissione

## Art 17

*Adozione delle tecniche numeriche*

L'impiego dei sistemi numerici deve essere perseguito in vista dei miglioramenti ottenibili per la qualità del servizio e per la possibile integrazione dei servizi e delle tecniche di commutazione e di trasmissione.

Nel corso del processo di numerizzazione della rete, l'inserimento dei sistemi numerici dovrà essere realizzato secondo criteri e con modalità di sviluppo tali da garantire la coesistenza e l'interconnessione con la rete esistente. Durante tale processo potranno essere ammesse temporanee deroghe al rispetto dei limiti globali della qualità della connessione, da utente a utente, previsti dall'art. 7 del presente piano.

### Art. 18.

*Raccomandazioni riguardanti le prestazioni delle nuove tecniche di commutazione*

Con riferimento all'adozione di centrali di commutazione di nuova tecnica, si dovrà prevedere la graduale introduzione, in aggiunta a quelle attuali, di altre prestazioni da fornire agli utenti che ne facciano richiesta; in particolare, si raccomandano le seguenti:

— selezione a tastiera multifrequenza;

— numerazione abbreviata;

— linea calda;

— chiamata trasferita;

— servizio conferenza;

— avviso di chiamata in attesa;

— disabilitazione (ad esempio, al traffico internazionale);

— documentazione scritta delle singole comunicazioni interurbane di norma interdistrettuali e di quelle internazionali;

— telelettura del proprio contatore.

Si dovrà, inoltre, prevedere la graduale introduzione di prestazioni che favoriscano una più efficace gestione del servizio, in particolare, si raccomandano le seguenti

— identificazione del chiamante da parte dell'operatrice;

— memoria a gestione automatica dei dati di addebito;

— prestazioni particolari per l'esercizio e la misura del traffico;

— più in generale, altre prestazioni ottenibili con l'utilizzazione del sistema di segnalazione sul canale comune

Le prestazioni prescelte, le loro caratteristiche ed i tempi di attuazione devono essere conformi alla normativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

### Art 19.

*Prescriz on pe' gl imp anti d ma'er ali*

La reali zazi ne degli impianti deve e se e preceduta da idonea programmazione da effettuare secondo le disposizion vigenti.

La normativa di carattere tecnico, interessant sia a funzionalità e l'affidabilità sia la normalizzazione de li impiant – fermo restando il rispett delle no me CEI – viene redatta dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e resa obbligatoria nella rete telefonica italiana, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione

Prima di essere introdotti per l'esercizio pubblico, nella rete telefonica, sistemi di telecomunicazione – gia previsti nei piani approvati – sia di nuovo tipo, sia derivanti da modifiche sostanziali o innovative di quelli esistenti o di parti caratterizzanti gli stessi, devono essere preventivamente sottoposti all'Istitut superiore delle poste e delle telecomunicazioni per l'omologazione e la loro introduzione deve essere approvata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nuove apparecchiature e/o accessori d'utente, per essere collegati alla rete pubblica, devono essere preventivamente sottoposti – in esemplari di tipo industrializzato, per l'omologazione, e in esemplari di serie, per l'autorizzazione al loro collegamento alla rete pubblica – al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo procedure previste nella normativa dello stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

### Art. 20.

*Entrata in vigore del piano regolatore telefonico nazional*

Il presente piano entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

### Art. 21.

*Revisione del piano regolatore telefonico nazionale*

I p e ente piano dovr essere sottoposto a revision almeno ogni cinque anni.

Il piano revisionato o sin ole, modifiche sono app ovati con decreto del Minis ro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.

**(4033)**

DECRETO 16 luglio 1982.

**Approvazione del nuovo testo del piano regolatore telegrafico nazionale.**

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 24 maggio 1973 relativo al testo attualmente vigente del piano regolatore telegrafico nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 25 luglio 1973;

Visto l'art. 14 del citato piano regolatore telegrafico nazionale, che prevede e disciplina la revisione del piano stesso;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2, lettera *a*), della legge 10 dicembre 1975, n. 693;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Considerata la necessità di rendere più rispondente l'attuale rete telegrafica a commutazione automatica alle esigenze del traffico e dell'utenza, assicurando, alla luce dell'esperienza finora acquisita, una più razionale utilizzazione dei mezzi trasmissivi di telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di una più stretta correlazione tra il piano regolatore telegrafico nazionale ed il piano regolatore telefonico nazionale;

Sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio d'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

In virtù dei poteri conferitigli dall'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

*Decreta:*

*Articolo unico*

Il testo del piano regolatore telegrafico nazionale in atto vigente, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 1973, viene modificato e sostituito dall'unito testo con relativi allegati, che ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1982

*Il Ministro:* GASPARI

# PIANO REGOLATORE TELEGRAFICO NAZIONALE

## Art. 1.

*Definizione dei servizi telegrafici*

Si definiscono servizi telegrafici tutti quei servizi di telecomunicazione atti a stabilire, attraverso un sistema di impianti, la connessione, di norma, di due apparecchiature terminali, per lo scambio di informazioni grafiche e fotografiche, anche se registrate.

I servizi telegrafici considerati nel presente piano sono i seguenti:

*a*) servizio dei telegrammi ad uso pubblico;

*b*) servizio dei fototelegrammi ad uso pubblico;

*c*) servizio telex;

*d*) servizi telegrafici speciali
— ad uso privato;
— di informazione

## Art. 2.

*Oggetto del piano*

Oggetto del presente piano sono la definizione e la suddivisione del territorio nazionale in aree telegrafiche nonché la regolamentazione delle caratteristiche generali – di struttura, di esercizio e di qualità – del sistema di impianti destinato ad espletare i servizi telegrafici ad uso pubbilco, per l'interno o per l'estero, gestiti direttamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o dati in concessione.

Il predetto sistema di impianti è, dal punto di vista tecnico, idoneo ad essere utilizzato, totalmente o parzialmente, con l'eventuale ausilio di appositi dispositivi di interfaccia e/o di opportuni adattamenti, anche per altri servizi di telecomunicazione.

## Art. 3.

*Suddivisione del territorio nazionale*

Ai fini dell'espletamento dei servizi indicati nell'art. 1, il territorio nazionale viene suddiviso in « distretti telegrafici », ciascuno comprendente per intero uno o più distretti telefonici confinanti.

I distretti telegrafici si raggruppano in « compartimenti telegrafici ». Di norma, un compartimento telegrafico comprende l'intero territorio di uno o più compartimenti telefonici.

I compartimenti ed i distretti telegrafici sopra definiti prendono il nome dai capoluoghi di comune ove sono ubicati i rispettivi centri specificati nel successivo art. 4

La suddivisione del territorio nazionale nelle aree sopra definite è riportata negli allegati 1 e 2.

## Art 4.

*Reti e centr di commutazione*

I complessi di impianti mediante i quali vengono espletati i servizi telegrafici rispettivamente in ciascun distretto ed in ciascun compartimento vengono denominati rete distrettuale e rete compartimentale.

Il complesso degli impianti mediante il quale viene espletato il traffico tra i compartimenti telegrafici prende il nome di rete primaria

In ciascuna rete distrettuale telegrafica viene costituito un centro di distretto telegrafico (CDT) in una località sede di un centro di distretto telefonico.

In ogni compartimento telegrafico i CDT sono direttamente collegati ad un centro dello stesso, denominato centro di compartimento telegrafico (CCT), la cui sede coincide con quella di un centro di compartimento telefonico. Di norma, attraverso il CCT, transita il traffico – non espletato su fasci diretti – tra distretti dello stesso compartimento o di compartimenti diversi.

La rete primaria si articola, per il traffico di transito, su centri principali telegrafici (CPT) – collegati, tra loro, a maglia completa – che coincidono con i CCT di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Palermo

I CPT di Milano, di Roma e di Palermo, ai quali sono attestate le vie di comunicazione internazionali per il traffico da e verso uno o più compartimenti, vengono denominati centri nazionali telegrafici (CNT).

Il traffico relativo al servizio pubblico dei telegrammi viene svolto, essenzialmente, mediante impianti a commutazione di messaggio (CM) interconnessi con le reti sopra descritte secondo lo schema riportato all'allegato 3.

Il traffico internazionale dei telegrammi con i paesi elencati nella nota 1 e quello nternazionale telex con i paesi elencati nella nota 2, indicati

---

Nota 1. — Albania, Algeria, Austria, Città del Vaticano, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Libia, Liechtenstein, Malta, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Tunisia e Turchia.

Nota 2. — Tutti i Paesi Europei ed Algeria, Egitto, Libia, Tunisia e Turchia

convenzionalmente come traffico continentale, vengono svolti attraverso i centri nazionali di Roma, di Milano e di Palermo, che – per questa funzione – assumono anche la denominazione di centri nazionali continentali.

Il traffico internazionale dei telegrammi con i paesi elencati nella nota 3 e quello internazionale telex con i paesi elencati nella nota 4, indicati convenzionalmente come traffico intercontinentale, vengono svolti attraverso i centri nazionali di Roma e di Milano che – per questa funzione – assumono anche la denominazione di centri nazionali intercontinentali.

I centri nazionali, continentali ed intercontinentali, sono collegati a *maglia completa tra loro e con i centri telegrafici principali.*

L'insieme delle reti sopra descritte (collegamenti e centri) costituiscono la rete telegrafica nazionale.

### Art. 5.

*Centrali di commutazione*

Dicesi centrale telegrafica di commutazione il complesso degli mpianti necessari per realizzare l'interconnessione – diretta o indiretta – fra i circuiti ad essa attestati e delle relative infrastrutture, ivi comprese quelle edili.

Le centrali di commutazione svolgono le funzioni di

— centrale terminale;

— centrale di transito compartimentale;

— centrale di transito per il traffico nazionale;

— centrale di transito per il traffico internazionale continentale, più brevemente denominata centrale continentale;

— centrale di transito per il traffico internazionale intercontinentale, più brevemente denominata centrale intercontinentale.

Ciascuna funzione di commutazione può essere svolta, nello stesso centro, da più centrali, come pure una stessa centrale può assolvere più funzioni.

### Art. 6.

*Collegamenti tra centrali*

Un collegamento tra due qualsiasi centrali, costituito senza l'intervento di organi di commutazione di centrali intermedie, dicesi collegamento diretto (o collegamento senza transito).

---

Nota 3. — Tutti i paesi esteri esclusi quelli elencati nella nota 1
Nota 4 — Tutti i paesi esteri esclusi quelli elencati nella nota 2

I collegamenti diretti tra una centrale del centro di compartimento e le centrali dei centri di distretto di propria pertinenza prendono il nome di collegamenti radiali compartimentali.

I colle amenti diretti tra una centrale del centro compartimentale e le centrali dei centri telegrafici principali, nonché i collegamenti di queste ultime tra loro e le centrali dei CNT (continentali e intercontinentali) prendono il nome di collegamenti nazionali primari.

Prendono il nome di collegamenti trasversali quelli diretti tra le centrali di

— CDT di uno stesso compartimento o di compartimenti diversi;

— un CCT ed un CDT di un diverso compartimento;

— un CDT ed un CPT;

— due CCT;

— un CNT (continentale od intercontinentale) ed un CCT od un CDT.

Tutti i predetti collegamenti trasversali possono essere abilitati al transito, con esclusione di quelli di cui al primo alinea

La realizzazione dei collegamenti trasversali di qualunque tipo è subordinata – sulla base, tra l'altro, dei prevedibili volumi di traffico e dei sistemi utilizzabili anche in prospettiva – alla convenienza tecnico-economica

### Art 7

*Connessione della rete telegrafica nazionale con le reti estere*

Il servizio dei telegrammi internazionali è svolto, di norma, tramite i centri nazionali di Roma e di Milano e le vie di comunicazione internazionali attestate a detti centri.

Il servizio telex internazionale è svolto tramite i centri nazionali di Roma, di Milano e di Palermo e le vie di comunicazione attestate a detti centri.

Il traffico internazionale intercontinentale – sia dei telegrammi, sia telex – è svolto tramite i centri nazionali di Roma e di Milano.

Le vie di comunicazione internazionali sono, di norma, attestate agli impianti dei centri nazionali (continentali e intercontinentali), secondo le indicazioni di cui all'art. 4; per il traffico « continentale » dette vie potranno essere attestate anche altri centri, con collegamenti trasversali.

Il traffico internazionale di transito tra due paesi dell'area continentale o tra due paesi dell'area intercontinentale è, di norma, svolto attraverso le centrali rispettivamente continentali ed intercontinentali dei centri nazionali.

Il traffico internazionale di transito tra un paese dell'area continentale ed uno dell'area intercontinentale è, di norma, svolto attraverso le centrali continentali ed intercontinentali dei centri nazionali; detto traffico potrà impegnare anche una sola di dette centrali, subordinatamente alla convenienza tecnico-economica – sulla base, tra l'altro, dei prevedibili volumi di traffico e dei sistemi utilizzabili anche in prospettiva.

### Art 8

*Espletamento dei servizi telegrafici*

*Servizio dei telegrammi ad uso pubblico.*

Ai fini della determinazione della dotazione dei mezzi, gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni destinati all'espletamento del servizio dei telegrammi ad uso pubblico, sono distinti come segue:

*a*) uffici fonotelegrafici: quando il traffico medio giornaliero complessivo (entrante più uscente), interessante la rete a commutazione nell'anno solare, è inferiore a 25 telegrammi;

*b*) uffici pubblitelex: quando il traffico medio, definito come sopra, è compreso tra i 25 e 400 telegrammi al giorno. A questi sono assimilati anche quegli uffici i quali, pur avendo nell'anno solare un traffico medio giornaliero inferiore a 25 telegrammi, hanno un traffico medio giornaliero stagionale che supera, nei tre mesi consecutivi di maggior traffico, tale valore;

*c*) uffici C.M.: quando il traffico medio, definito come sopra, è superiore a 400 telegrammi al giorno.

In ogni capoluogo di comune, sede di centro di distretto telefonico, viene istituito un centro telegrafico di raccolta (CTR) collegato alla rete telegrafica. Attraverso i CTR transitano i telegrammi da e per gli uffici del distretto telefonico che espletano il loro traffico utilizzando la rete telefonica. I CTR svolgono anche il servizio di accettazione dei telegrammi trasmessi, via telefono, dagli utenti telefonici del distretto telefonico di appartenenza. Altri uffici telegrafici non situati nel capoluogo di comune sede di centro di distretto telefonico, ugualmente collegati alla rete telegrafica, possono svolgere funzioni di «raccolta» – utilizzando la rete telefonica – limitatamente ai telegrammi da e per gli uffici ubicati nell'ambito della stessa rete telefonica urbana.

Gli uffici fonotelegrafici scambiano, di norma, i telegrammi – utilizzando la rete telefonica con il proprio CTR o con il corrispondente ufficio telegrafico che svolge funzione di raccolta o direttamente tra loro se situati nello stesso distretto telefonico.

Gli uffici pubblitelex sono collegati al centro di distretto telegrafico di appartenenza; il traffico compartimentale tra detti uffici, di norma, avviene senza interessare gli impianti a commutazione di messaggio; il traffico extracompartimentale è svolto, di norma, attraverso l'interconnessione telegrafica con gli impianti a C.M.

Gli uffici C M. sono collegati direttamente agli impianti a C M , attraverso i quali svolgono tutto il traffico, escluso quello di pertinenza degli uffici fonotelegrafici e dei posti telefonici pubblici (PTP) ubicati nel distretto telefonico di appartenenza

Nelle località sprovviste di ufficio P T , il servizio dei telegrammi viene espletato, di norma, da posti telefonici pubblici (PTP), utilizzando la rete telefonica.

I telegrammi in partenza da un PTP e destinati ad altra località dello stesso distretto telefonico servita da un PTP o da un ufficio P T. (e viceversa) saranno scambiati direttamente utilizzando la rete telefonica

I telegrammi inoltrati sulla rete telegrafica devono, di norma, pervenire agli altri uffici della stessa rete, competenti per il recapito o per la fonodettatura, senza alcun intervento manuale per la trasmissione.

Nelle località sedi di centrale telegrafica, possono essere istituiti – presso gli uffici telegrafici – posti telex di accettazione dei telegrammi ricevuti via telex e di recapito – via telex – dei telegrammi diretti ad utenti telex.

Il traffico internazionale dei telegrammi viene inoltrato sugli impianti a C.M, dei centri nazionali di Roma e di Milano di cui agli articoli 4 e 7.

I telegrammi sono trasmessi sulla base del formato F 12 CCITT modificato; quelli provenienti dall'estero sono ricevuti anche sulla base del formato F 31 raccomandato dal CCITT.

Per l'espletamento del servizio dei telegrammi internazionali, ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni lo ritenga giustificato, dovranno prevedersi posti di accettazione telefonica e telex dei telegrammi internazionali nei centri nazionali ed eventualmente in altri centri compartimentali.

Il centro radio di Roma sovrintende all'istradamento dei telegrammi diretti a natanti.

*Servizio fototelegrafico pubblico*

Il servizio fototelegrafico pubblico è svolto dagli uffici delle poste e delle telecomunicazioni abilitati. Le sedi relative vengono stabilite e variate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in relazione al volume del traffico.

Lo scambio dei fototelegrammi avviene mediante connessione dei due uffici interessati, a mezzo di idonei circuiti telefonici preventivamente scelti.

E' ammesso lo scambio di fototelegrammi tra i predetti uffici delle poste e delle telecomunicazioni e posti fototelegrafici privati operanti su concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

*Servizio telex*

Le apparecchiature terminali d'utente sono, di norma, collega e alla rete telex nel centro di distretto telegrafico di appartenenza Sono anche previsti posti telex ad uso pubblico presso uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il servizio si svolge in modo automatico, integralmente n campo nazionale e, di norma, in campo internazionale.

L'espletamento del traffico con le direttrici estere non automatizzate avviene tramite posti di operatore dei centri nazionali (continentali ed intercontinentali)

Il Centro radio di Roma sovrintende all'istradamento del traffico telex diretto a natanti.

*Servizi telegrafici speciali*

Sono previsti

*a*) servizi ad uso privato espletabili mediante

— impiego di cricuiti presi in affitto (servizi telegrafici ad uso esclusivo);

— impianti interni con accesso alla rete telegrafica pubblica (impianti derivati);

*b*) servizi telegrafici speciali di informazione (1)

L'espletamento dei servizi telegrafici speciali è regolato da norme del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 9

*Principali caratteristiche tecniche della rete telegrafica*

Gli impianti della rete telegrafica devono avere caratteristiche tali da contemperare in modo ottimale:

— il massimo rendimento della rete;

— le esigenze dell'utenza;

— le condizioni di esercizio della rete stessa

Nelle centrali di commutazione sono impiegati sistemi di interdizione o di abilitazione che impediscono o consentono il collegamento tra utenti di classi di servizio diverse. Detti sistemi debbono agire preferibilmente nelle centrali di origine della chiamata, senza impegno di circuiti di collegamento.

L'istradamento delle comunicazioni tra due centrali terminali della rete nazionale deve effettuarsi in modo da impegnare, sulle vie di prima scelta, non più di quattro e, sulle vie derivate, non più di cinque modemodulazioni di telegrafia armonica.

Per il traffico internazionale, il grado di distorsione proprio della coda nazionale (compresa la centrale di transito per il traffico internazionale) non deve superare i limiti raccomandati dal CCITT. Il numero massimo delle modemodulazioni di telegrafia armonica tra la centrale terminale e la centrale di transito per il traffico internazionale deve essere, pertanto, di norma, limitato a due e, sulle vie deviate, a tre.

Ai fini della sicurezza dell'esercizio, i fasci di giunzione che collegano i centri dovranno essere realizzati, ove possibile, ripartendo i relativi circuiti su portanti diversi, aventi possibilmente percorsi differenti

Per i collegamenti di giunzione tra le centrali devono essere adottati schemi di segnalazione previsti dal CCITT.

Il grado di perdita ammesso per il collegamento diretto tra due centrali (centrali escluse) non deve superare, di norma, l'1%.

Il grado di perdita di ciascuna centrale non deve superare il 2,5%

Il grado di perdita globale tra le centrali terminali di un collegamento non deve superare il 4%.

Art 10

*Principali caratteristiche di esercizio dei servizi telegrafici.*

Gli impianti destinati all'espletamento dei serviz telegrafici indicati nell'art. 1, lettere *a*) e *b*), devono essere realizzati sulla base delle seguenti caratteristiche di esercizio

*a*) per il servizio dei telegrammi ad uso pubblico

— impiego di telescriventi a foglio, di norma, con perforatore e lettore di banda, o dotate di supporto magnetico e terminali video;

— trasmissione automatica;

— numero di chiamate perdute in ogni ufficio pubblitelex dotato di più di una linea di collegamento alla rete telegrafica – a causa dell'occupazione dei posti di ricezione –, nell'ora di massimo traffico, non superiore, di norma, al 3% del numero delle chiamate entranti; negli uffici dotati di una sola linea di collegamento è ammessa una perdita massima del 15%;

(1) Rientrano in tali servizi, essenzialmente:
— lo scambio dei telegrammi, messaggi e fototelegrammi, per la stampa;
— la trasmissione di bollettini, notiziari e radiofoto per la stampa e per altri servizi di informazione.

— attesa, nella centrale a C.M., non superiore a 5' (cinque minuti primi) per il 99% del traffico smaltito da detta centrale su ciascuna linea di collegamento ai posti di ricezione degli uffici a C.M.;

— tempo di giacenza dei telegrammi nei posti di trasmissione non superiore, di norma, a 15' (quindici minuti primi);

— ricerca automatica del terminale libero nei posti multipli di ricezione;

*b*) per il servizio fototelegrafico pubblico

— le apparecchiature fototelegrafiche e le dimensioni (formati) dei fototelegrammi devono essere conformi alle raccomandazioni del CCITT;

*c*) per il servizio telex

— impiego di telescriventi a foglio;

— registrazione degli elementi necessari per la contabilizzazione delle singole comunicazioni effettuate da ogni utente;

— invio agli utenti delle segnalazioni scritte indicate nel successivo art 11;

— volume di traffico non superiore a 0,4 Erlang per linea d'utente;

— prova automatica degli organi di centrale con registrazione di quelli rilevati difettosi;

— registrazione dei parametri relativi al controllo della qualità ed efficienza dei centri, secondo le raccomandazioni del CCITT;

— possibilità di effettuare il transito automatico estero per estero, con i prefissi del piano di numerazione mondiale del CCITT, secondo entrambe le modalità previste;

— possibilità di espletamento di servizi accessori, tra cui la richiesta della frase di controllo e del margine di distorsione delle telescriventi;

*d*) per i servizi telegrafici speciali

*d 1*) nel caso di servizi telegrafici ad uso esclusivo, impiego di terminali d'utente che non svolgono funzioni di commutazione;

*d 2*) nel caso di impianti derivati:

— rispetto delle caratteristiche di esercizio dei terminali di utente di cui al precedente paragrafo;

— adattamento alle caratteristiche di interfaccia della rete telegrafica;

*d 3*) nel caso di servizi telegrafici speciali di informazione, rispetto delle norme del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

## Art. 11.

*Prestazioni offerte all'utenza telex*

*Prestazioni essenziali.*

Le centrali telegrafiche di commutazione [illegible]vono essere dotate di dispositivi per l'invio, sulle telestampanti ad esse [illegible]ollegate, delle informazioni relative alla data ed all'orario di inizio di ciascuna comunicazione

Il gruppo « data-orario » deve contenere le seguenti indicazioni mese, giorno, ora e minuti.

Alla fine di ciascuna comunicazione nazionale o continentale in teleselezione, devono essere inviate, all'utente chiamante, le informazioni relative alla durata della comunicazione.

Nel servizio internazionale da operatrice ed in quello intercontinentale in teleselezione, le predette informazioni devono essere inviate solo all'utente che ne faccia richiesta, col prescritto codice di segnalazione, al termine della comunicazione.

All'atto della costituzione del collegamento, appositi dispositivi di centrale inviano automaticamente, all'utente chiamato, la richiesta di trasmissione automatica del suo nominativo all'utente chiamante. Inoltre, vengono inviate al chiamante le informazioni in codice previste dal CCITT per le seguenti condizioni di servizio:

— terminale d'utente occupato .... OCC
— terminale d'utente fuori servizio .... DER
— utente non più collegato .... NP
— connessione non consentita .... NA
— indisponibilità di circuiti liberi .... NC

*Altre prestazioni.*

E' prevista la graduale introduzione delle seguenti principali prestazioni opzionali:

— selezione abbreviata;
— selezione ripetuta;
— linea calda;
— chiamata diretta;
— messaggio ad indirizzo multiplo;
— messaggio differito;
— gruppo chiuso d'utenti;
— conferenza;

— priorità di connessione;
— accesso ad .nformazioni registrate;
— trasferta automatica della chiamata

Art 12

*Codice telegrafico*

Il codice utilizzato sulla rete a commutazione – anche per l'invio dei segnali di selezione e delle segnalazioni agli utenti telex – è quello aritmico a cinque elementi del CCITT, utilizzante l'alfabeto telegrafico internazionale n. 2

Ogni posto d'utente, comprendente un telestampante – e; nel caso di posti multipli di ricezione, un gruppo di telestampanti – è individuato univocamente, in campo nazionale, da un numero costituito da 6 cifre

Ciascun centro di distretto è individuato da uno o più indicativi a due cifre. Nell'allegato 4 è riportato l'elenco degli indicativi

Gli indicativi per i servizi speciali telex sono del tipo 1XY

L'accesso alle reti telex estere, attualmente effettuato dagli utenti premettendo all'indicativo del paese chiamato i prefissi « 0 » e « 00 » – rispettivamente per il traffico internazionale continentale e per quello intercontinentale –, dovrà in futuro allinearsi alle raccomandazioni del CCITT che prevedono l'uso di un unico prefisso per il traffico internazionale seguito dall'indicativo del paese chiamato. Per l'Italia è stato prescelto il prefisso « 0 ».

Gli indicativi di paese dovranno essere quelli previsti dal CCITT.

Art 13

*Criteri informativi per la contabilizzazione degli addebiti*

I criteri informativi per la contabilizzazione degli addebiti p r i servizi indicati all'art 1, ad eccezione di quello dei telegrammi ad uso pubblico, devono, tra l'altro, prendere in considerazione i seguenti fattori:

— struttura e caratteristiche delle reti;
— mezzi messi a disposizione;
— distanza;
— durata della connessione;
— rapidità di trasmissione;
— tipo di servizi, prestazioni e periodi in cui gli stessi vengono resi;
— tipo di connessione (ad esempio se stabilita dall'operatrice o direttamente dall'utente).

Per gli addebiti relativi al servizio dei telegrammi ad uso pubblico si tiene conto del numero di parole o di caratteri del messaggio, della priorit e della destinazione (nazionale o internazionale)

Art. 14.

*Prescrizioni per gli impianti ed i materiali*

La realizzazione degli impianti deve essere preceduta da idonea programmazione da effettuare secondo le disposizioni vigenti

La normativa di carattere tecnico, interessante sia la funzionalità e l'affidabilità sia la normalizzazione degli impianti – fermo restando il rispetto delle norme CEI – viene redatta dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e resa obbligatoria nella rete telegrafica italiana, previo parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione

Prima di essere introdotti per l'esercizio pubblico, nella rete telegrafica, i sistemi di telecomunicazione – già previsti nei piani approvati – sia di nuovo tipo, sia derivanti da modifiche sostanziali o innovative, di quelli esistenti o di parti caratterizzanti gli tessi, devono essere preventivamente sottoposti all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per l'omologazione e la loro introduzione deve essere approvata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nuove apparecchiature e/o accessori d'utente, per essere collegati alla rete pubblica, devono essere preventivamente sottoposti – in esemplari di tipo industrializzato, per l'omologazione, e in esemplari di serie, per l'autorizzazione al loro collegamento alla rete pubblica – al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo procedure previste nella normativa dello stesso Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art 15.

*Entrata in vigore del piano regolatore telegrafico nazionale*

Il presente Piano entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art 16

*Revisione del piano regolatore telegrafico nazionale*

Il presente piano dovrà essere sottoposto a revisione almeno ogni cinque anni.

Il piano revisionato o singole modifiche sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sentito il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e del consiglio di amministrazione.

**(4034)**

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Prezzo L. 450** (3651134/10) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200822390)